

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**



COMUNE DI PINASCA

Approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 24.03.2010

Comune di PINASCA

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO VII - LIMITAZIONI E DIVIETI
1	Oggetto del Regolamento	32	Divieti generici
2	Gestione del servizio	33	Limitazioni sulla pubblicità fonica
3	Funzionario responsabile	34	Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
4	Presupposto dell'imposta		CAPO VIII - SANZIONI
5	Soggetto passivo dell'imposta	35	Sanzioni tributarie e interessi
6	Categorie delle località	36	Sanzioni amministrative
	CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'		CAPO IX - AZIONE DI CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO
7	Obbligo della dichiarazione	37	Piano specifico di repressione dell'abusivismo
8	Casi di omessa dichiarazione	38	Definizione bonaria di accertamenti - Contenzioso
	CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'		CAPO X - PUBBLICHE AFFISSIONI
9	Aggiornamento del piano generale degli impianti	39	Superficie degli impianti
	CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE	40	Ripartizione della superficie e degli impianti
10	Modalità di applicazione dell'imposta	41	Spazi privati per le affissioni dirette
11	Pagamento dell'imposta - Rimborsi	42	Autorizzazione per le affissioni dirette
12	Compensazioni e accollo	43	Rimborso di spese
13	Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale		CAPO XI - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI
14	Rettifica ed accertamento d'ufficio	44	Modalità per le pubbliche affissioni
15	Tariffe	45	Consegna del materiale da affiggere
16	Riduzioni dell'imposta	46	Annullamento della commissione
17	Esenzioni dall'imposta		CAPO XII - TARIFFE
18	Gestione contabile dell'imposta	47	Tariffe
19	Contenzioso	48	Riduzione del diritto
	CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI	49	Esenzioni dal diritto
20	Principi generali		CAPO XIII - NORME FINALI
21	Informazione del contribuente	50	Rinvio ad altre disposizioni
22	Conoscenza degli atti e semplificazione	51	Variazioni del regolamento
23	Motivazione degli atti contenuti	52	Tutela dei dati personali
24	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti	53	Norme abrogate
25	Interpello del contribuente	54	Termine per la conclusione dei procedimenti
	CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	55	Pubblicità del regolamento
26	Accertamento con adesione	56	Casi non previsti dal presente regolamento
27	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione	57	Rinvio dinamico
28	Procedure per l'accertamento con adesione	58	Entrata in vigore
29	Atto di accertamento con adesione		
30	Adempimenti successivi		
31	Perfezionamento della definizione		

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Pinasca sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive modifiche ed integrazioni, oltrechè dalle norme del presente Regolamento.

Art. 2 – Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ed è gestito:

a) in forma diretta;

b) a mezzo di concessionario iscritto all'albo del Ministero delle Finanze;

2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

a) con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

b) con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.

4. Se viene prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare è approvato il capitolato d'onori.

5. Nel caso di gestione in forma diretta, trovano applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93, e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

Art. 4 – Presupposto dell'imposta

(Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Art. 5 – Soggetto passivo dell'imposta

(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità è obbligato in solido al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 6 – Categorie delle località

Non viene esercitata la facoltà di cui all'art. 4 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 507 e successive modifiche, per cui tutto il territorio comunale viene compreso in un'unica categoria ordinaria.

CAPO II – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Art. 7 – Obbligo della dichiarazione

(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario.

2. Il funzionario responsabile di cui al precedente art. 3 prende le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione è presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il comune procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 8 – Casi di omessa dichiarazione

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Se viene omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

a) all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

b) all'art. 13 - effettuata con veicoli;

c) all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Se viene omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

a) all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

b) all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;

- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;

- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'**Art. 9 – Aggiornamento del piano generale degli impianti**

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

Il Piano Generale degli impianti sarà oggetto di apposita integrazione al presente Regolamento.

CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE**Art. 10 – Modalità di applicazione dell'imposta***(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche.

Art. 11 – Pagamento dell'imposta - Rimborsi*(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)*

1. In correlazione al disposto dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, il pagamento dell'imposta è effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, entro il termine del 30 aprile.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta è corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate se è di importo superiore a lire tre milioni.

ALTERNATIVI

3. La riscossione coattiva si effettua tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

3. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

5. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

6. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notifica, al contribuente, l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.

Art. 12 – Compensazioni e accollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del

contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Art. 13 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

1. Se la pubblicità è effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 è rilasciata dal funzionario responsabile sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della giunta comunale.

Art. 14 – Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il comune, nei termini previsti dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 15 – Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che sono riportati in tariffa per farne parte integrante nonché al combinato disposto degli artt. 90, comma 11-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e 7-octies, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

2. Un esemplare della tariffa è esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo da essere facilmente consultato da chi vi ha interesse.

Art. 16 – Riduzioni dell'imposta
(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 17 – Esenzioni dall'imposta
(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche. E' altresì esente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 11-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e 7-octies, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, rivolta all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti

2. In applicazione del comma 1/bis del sopraccitato art. 17, e successive modifiche, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 18 – Gestione contabile dell'imposta

1. Per la gestione contabile dell'imposta sono osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme

richiamate nel precedente comma.

Art. 19 – Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale, con la procedura prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 20 – Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 21 – Informazione del contribuente

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 22 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non richiede documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi, gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso della tassa rispetto a quello richiesto.

Art. 23 – Motivazione degli atti contenuti

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 24 – Tutela dell'affidamento e della buona fede - errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o se il suo comportamento è posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 25 – Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, se vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Se essa non pervenire al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non sono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non ha ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 26 – Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Per quanto occorre ed in quanto compatibile si applica il D.Lgs 19/6/1997 n. 218 concernente l'accertamento con adesione.

1. E' introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sulla pubblicità, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 3.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 27 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 28 – Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 31 e 32 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le pubblicità cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente alle pubblicità oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole pubblicità contenute nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 29 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascuna pubblicità, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto.

Art. 30 – adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 90 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 29 con le modalità di cui al precedente art. 11.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) corrisponde gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dal precedente art. 15, comma 3.

Art. 31 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 35, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 35.

CAPO VII - LIMITAZIONI E DIVIETI

(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Art. 32 – Divieti generici

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Art. 33 – Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22,00, alle ore 8,00 e dalle ore 12,00 alle ore 15,00.

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

Art. 34 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle limitazioni e divieti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana.

CAPO VIII - SANZIONI

Art. 35 – Sanzioni tributarie e interessi

(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

1. Per l'omessa o infedele denuncia o dichiarazione trova applicazione la sanzione nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e con i criteri dettati dagli artt. 2, 7 e 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

2. La misura annua degli interessi è determinata da ciascun ente impositore nel limite di tre punti percentuale di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stesa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Trovano applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ed il capo IV del presente regolamento.

5. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

7. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 5,16, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

8. Il limite di esenzione di cui al comma 7 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

9. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro.

Art. 36 – Sanzioni amministrative

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,00 a euro 1549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 18.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni amministrative ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 9, e alle altre finalità previste dal presente regolamento.

CAPO IX – AZIONE DI CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO

Art. 37 – Piano specifico di repressione dell'abusivismo

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 5/bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, la giunta comunale adotta un piano specifico finalizzato alla repressione dell'abusivismo.

2. Il piano prevede:

- a) il controllo capillare su tutto il territorio da parte della vigilanza urbana ed il conseguente censimento completo di tutti gli impianti installati;
- b) il contestuale avviso ai contribuenti, diffuso a mezzo di manifesti e notizia sulla stampa locale, che si intende favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte, anche sostituite da interventi di recupero e riqualificazione dell'area urbana, a carico dei responsabili, così come definite dal successivo art. 45.
- c) il programma di recupero e riqualificazione dell'area interessata con interventi di arredi urbani, contenente l'indicazione dei costi ed i tempi di realizzazione.

Art. 38 – Definizione bonaria di accertamenti – contenzioso

1. Nei confronti dei contribuenti che, spontaneamente, dichiarano la installazione di mezzi pubblicitari senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione comunale, le sanzioni tributarie ed amministrative disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono applicate nella misura ridotta alla metà della sanzione prevista.

2. In alternativa alle sanzioni, nella misura ridotta come al precedente comma 1, ed agli interessi moratori, in quanto dovuti, il contribuente potrà, in accordo con il comune, effettuare, a proprie spese, interventi di recupero e di riqualificazione dell'area urbana interessata alla esposizione dei mezzi pubblicitari abusivi.

3. L'applicazione delle sanzioni ridotte ovvero la definizione degli interventi di recupero e di riqualificazione dell'area urbana, sono stabiliti in sede di accertamento con adesione con le modalità previste dal capo VI del presente regolamento.

CAPO X - PUBBLICHE AFFISSIONI**ART. 39****SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI***(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq.26 per ogni mille abitanti.

2. La giunta comunale, con apposite deliberazioni, determina la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

(solo per i comuni che hanno istituito la categoria speciale di cui all'art. 4 D. Lgs. N. 507 (1993))

3. La superficie degli impianti da installare nelle categorie speciali di cui al precedente articolo 7, non può comunque essere superiore alla metà di quella complessiva.

ART. 40**RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI***(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)*

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 8, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica	25%
b) alle affissioni di natura commerciale.	72%
c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.	3%
	<hr/> 100%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 41**SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 42**AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n.tre copie:

a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;

b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;

d) disegno dell'impianto.

2. L'autorizzazione, sentito l'ufficio tecnico-edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal responsabile del servizio.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in tre mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

ART. 43
RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 42 deve essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di €.100,00 così determinato:

a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi	€.	50,00
b) Rimborso stampati	€.	50,00
Tornano		<u>€.</u> <u>100,00</u>

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della giunta comunale.

CAPO XI**MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI****ART. 44****MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti è immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 45**CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE**

1. Il materiale da affiggere deve essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia è trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non può essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 46**ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 44, la richiesta di annullamento deve pervenire al comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al

- comma 11 dello stesso articolo 44.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 44 deve pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
 4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare devono risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
 5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, é conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
 6. Decorsi i sessanta giorni il materiale é avviato alla segreteria comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

CAPO XII - TARIFFE**ART. 47
TARIFFE**

(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

**ART. 48
RIDUZIONE DEL DIRITTO**

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 49;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

**ART. 49
ESENZIONI DAL DIRITTO**

(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO XII - NORME FINALI**Art. 50 – Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, all'art. 1, commi da 161 a 171, della legge 27.12.2006, n. 296 e alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 51 – Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

2. Se l'utente non comunica la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 52 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 53 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 54 – Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	30
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	30
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	60
4	Emissione ruoli riscossioni coattive	90
5	Richiesta scritta di informazioni e notizie	30
6	Risposta ad esposti	30
7	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	30

Art. 55 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 56 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 57 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 58 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 52 dello Statuto Comunale.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
..... con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il

Data

Timbro

Il Segretario comunale
.....